

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 159 del 21 aprile 2020

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo riconosce nel libro e nella lettura lo strumento fondamentale della crescita della collettività marchigiana e ne promuove la diffusione con questa legge.
La Regione in particolare promuove la pubblica lettura.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Promozione del libro e della lettura)*

Il comma 1 promuove una serie di azioni che incrementino il numero dei lettori su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana.

Il comma 2 istituisce un premio per la migliore attività di promozione della lettura.

Effetti finanziari: La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 9, per promuovere e divulgare le attività specificate al comma 1 e per il premio di cui al comma 2.

Art. 3 *(Iniziative relative alla lettura in digitale)*

La Regione promuove iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali in digitale.

La Regione promuove inoltre l'accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica non coperti da diritto d'autore.

Effetti finanziari: La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 9, per promuovere la diffusione dei contenuti editoriali digitali.

Art. 4 *(Sostegno alle librerie e alla produzione editoriale)*

Il comma 1 dispone che la Regione promuova sul proprio territorio le librerie di qualità e promuova inoltre la partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.

Effetti finanziari: La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 9, per promuovere le librerie di qualità e la partecipazione a manifestazioni nazionali fieristiche delle imprese editoriali.

Art. 5

(Patti per la lettura - Intese e collaborazione inter-istituzionale)

L'articolo prevede che la Giunta regionale può stipulare patti locali che coinvolgano enti pubblici e privati e siano intesi a promuovere la lettura ed aumentare i lettori nelle aree di riferimento.

Effetti finanziari: La Regione concede contributi, in quota parte delle somme autorizzate con l'articolo 9, per promuovere patti per la lettura, intese e collaborazione inter istituzionale.

Art. 6

(Programmazione regionale)

L'articolo indica la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, quale organo competente nella predisposizione del programma triennale della promozione della lettura e ne determina i contenuti e i termini di adozione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 4/2010)

L'articolo contiene modifiche alla l.r. 4/2010 – Norme in materia di beni ed attività culturali.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo dispone una fase di prima applicazione in cui l'adozione del programma indicato all'articolo 6 è adottato in tempi differenti e precisamente entro 90 giorni dall'adozione della legge di bilancio 2021/2023.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 nel limite massimo di euro 150.000,00.

Il comma 2 individua la copertura della spesa come segue:

- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022;
- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110003 – (Fondo di riserva per le spese imprevidite), Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022;
- Euro 50.000,00 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2010310011 – (Fitto Locali), Missione 1, Programma 03, del bilancio di previsione 2020/2022.

Il comma 3 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Di seguito la tabella riassuntiva:

Spesa prevista dalla legge					Copertura della legge			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della deliberazione legislativa
5	02		150.0000,00		20	01	2200110002	458.280,39
					20	01	2200110003	196.000,00
					1	03	2010310011	787.921,92